

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016  
760/2016/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER  
GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI AMMESSI AL REGIME DI REINTEGRAZIONE  
DEI COSTI EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/2010 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/2010);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 663/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 663/2015/R/eel);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING S.p.a. (di seguito: E.ON), del 30 novembre 2010, prot. Autorità 39819, del 3 dicembre 2010;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 1 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 marzo 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione congiunta di EP PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE) ed E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 dicembre 2015, prot. Autorità 36058, del 2 dicembre 2015;

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 4 dicembre 2015, prot. Autorità 37365, del 17 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER), del 30 novembre 2015, prot. Autorità 36426, del 9 dicembre 2015;
- la comunicazione congiunta di EDIPOWER ed A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 21 luglio 2016, prot. Autorità 21023, del 22 luglio 2016;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 settembre 2016, prot. Autorità 28010, del 5 ottobre 2016 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 settembre 2016, prot. Autorità 28022, del 5 ottobre 2016 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 15 novembre 2016, prot. Autorità 33521, del 16 novembre 2016 (di seguito: comunicazione A2A Energiefuture);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.a., del 18 novembre 2016, prot. Autorità 34081, del 21 novembre 2016 (di seguito: comunicazione EP Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
  - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2016 ex deliberazione 111:
  - gli impianti San Filippo del Mela 150 kV di EDIPOWER (successivamente, di A2A ENERGIEFUTURE) e Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE, ai sensi della deliberazione 663/2015/R/eel;
  - l'impianto Trapani Turbogas di E.ON (successivamente, di EP PRODUZIONE), ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/2010;

- il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016 è stato richiesto da:
  - A2A ENERGIEFUTURE, per l'impianto San Filippo del Mela 150 kV, con la comunicazione A2A Energiefuture;
  - ENEL PRODUZIONE, per gli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, con la prima e seconda comunicazione Enel Produzione;
  - EP PRODUZIONE, per l'impianto Trapani Turbogas, con la comunicazione EP Produzione;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto agli impianti sopra citati, i relativi utenti sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti gli utenti titolari di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca agli stessi l'acconto semestrale del Corrispettivo per l'anno 2016, con riferimento agli impianti per i quali hanno presentato apposita istanza;
- per quanto riguarda gli impianti Porto Empedocle, Portoferraio e Trapani Turbogas, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dal corrispondente utente del dispacciamento;
- nel caso degli impianti Assemini e San Filippo del Mela 150 kV, stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto dai relativi utenti, al fine di tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% della stima dei medesimi costi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2016

**DELIBERA**

1. di stabilire che Terna eroghi, ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 150 kV, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

2. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di disporre che Terna eroghi a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Trapani Turbogas, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 entro il giorno 31 dicembre 2016;
5. di trasmettere gli Allegati A, B e C a Terna e, rispettivamente, ad A2A ENERGIE FUTURE, ENEL PRODUZIONE ed EP PRODUZIONE;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B e C, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*